AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il Presidente

Comune di *omissis*

Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Fascicolo ANAC n. 5075/2022

Oggetto: richiesta di parere da parte del RPCT del Comune di *omissis* su presunta ipotesi di inconferibilità nell'attribuzione di incarico dirigenziale - art. 7, co. 2, lett. b) d.lgs.39/2013- (rif. prot. Anac *omissis* del 02/11/2022)

Con riferimento alla richiesta di parere sottoposta all'esame della scrivente Autorità dal RPCT del Comune di *omissis,* concernente l'eventuale sussistenza di ipotesi di inconferibilità, ex art. 7, co. 2, lett. b) per un ex assessore vincitore di concorso per dirigente, si rappresenta quanto segue.

Occorre premettere che nell'ambito del quesito formulato non è stato specificato il comune nel quale il soggetto interessato ha svolto l'incarico di assessore. Pertanto non è stato possibile valutare se effettivamente l'ente locale abbia una popolazione superiore ai 15.000 abitanti. In caso contrario, la fattispecie sarebbe certamente esclusa dall'ambito applicativo del d.lgs. n. 39/2013.

Le considerazioni che seguono sono, quindi, effettuate sulla base delle informazioni fornite nella richiesta di parere ed avuto riguardo alle indicazioni dell'Autorità rinvenibili nei precedenti che di seguito si richiamano.
La questione rappresentata attiene al caso di un soggetto, cessato dalla carica di assessore di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti da meno di un anno, il quale risulta vincitore di una procedura selettiva per un posto di dirigente indetta da un comune, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ubicato nella stessa Regione dell'ente di provenienza.
Occorre, pertanto, verificare se sussistono i presupposti per la configurabilità della fattispecie di inconferibilità prevista dall'art. 7, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013.
In particolare, il secondo comma dell'art. 7, richiamato nel corpo del quesito, vieta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, "*a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce*

l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, (....)".

Occorre precisare che il d.lgs. n. 39/2013 intende tutelare l'indipendenza delle cariche amministrative da indebite influenze provenienti dalla politica. Nel caso dell'art. 7, co. 2, lett. b), sopra richiamato, si vuole impedire che il soggetto che riveste un incarico politico acceda all'incarico dirigenziale senza soluzione di continuità. A tal fine la norma in parola stabilisce un periodo c.d. "di raffreddamento", fissato in un anno, considerato astrattamente idoneo a neutralizzare il rischio indicato.

Vale ricordare che l'Autorità ha già precisato nella delibera n. 1007 del 23 ottobre 2019 che "*il d.lgs. 39/2013 non preclude che il soggetto partecipi alla selezione pubblica per un incarico dirigenziale, con conseguente eventuale incardinazione nei ruoli della p.a. che ha espletato il concorso, ma vieta che nel periodo di raffreddamento previsto* (pari, nel caso di specie, ad un anno), *al dirigente possano essere attribuite le competenze dirigenziali declinate nella definizione di cui all'art. 1, co. 2 lett. j)*".

Ai sensi del predetto articolo per "incarichi dirigenziali interni" si intendono "*gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva della competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione*".

L'Autorità ha chiarito che l'individuazione di un incarico dirigenziale impone all'interprete di accertare l'eventuale «*esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione*», quale requisito espressamente previsto dall'art. 1, co. 2 lett. j) d.lgs. n. 39/2013, precisando che, in via generale, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39 del 2013 tutti gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio.

Più specificamente, la Delibera n. 1001 del 21 settembre 2016 stabilisce che le amministrazioni, al di là della collocazione e della denominazione adottata per l'incarico nel loro modello organizzativo, dovranno attribuire natura dirigenziale agli incarichi che espressamente comprendono l'esercizio diretto di poteri amministrativi.

Nei medesimi termini si esprime la Delibera n. 1146 del 25 settembre 2019. In quest'occasione Anac ha precisato che "*la normativa in tema di inconferibilità e incompatibilità considera quali incarichi dirigenziali rilevanti ai fini dell'applicazione dei limiti e delle preclusioni ivi contenuti solo quelli che comportano "l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione" (art. 1, co. 2 lett. j). Dunque, non è sufficiente il mero possesso formale della qualifica dirigenziale per essere sottoposti al regime de qua; basti, infatti, pensare che incarichi*

dirigenziali quali, a titolo esemplificativo, quelli di studio o di staff non sono ricompresi nel perimetro di applicazione del d.lgs. n. 39/2013".

A ciò si aggiunga che lo stesso art. 3 comma 4 d.lgs.39/2013, sebbene riferito alle inconferibilità degli incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, dispone che "*A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato (...) possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione".*

La nozione di incarico dirigenziale rilevante ai fini del d.lgs. n. 39/2013, inoltre, risulta ulteriormente delimitata dall'art. 19, co. 10, del d.lgs.165/2001, laddove è previsto che "*ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali".*

Alla luce degli indirizzi espressi dall'Autorità sul tema, si ritiene che l'attribuzione di funzioni di studio o consulenza ad un ex assessore di un comune con popolazione superiore ai 15000 abitanti, cessato dalla carica politica da meno di un anno, non configuri la fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 39/2013 nell'ipotesi in cui l'incarico "in destinazione" non sia riconducibile alla nozione di "incarico dirigenziale" fornita dall'art. 1, co. 2, lett. j) d.lgs. n. 39/2013 in quanto concretamente sprovvisto di poteri di amministrazione e/o gestione.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 13 dicembre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente